

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE

ING. DANIELE CAPITANI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAZIONE A MARGINE

Alle
Strutture Tecniche Competenti in materia
sismica (STC)
della Regione Emilia-Romagna

Ai Comuni e alle Unioni
dell'Emilia-Romagna
c.a. Responsabili SUE/SUAP

Agli Ordini e Collegi professionali
Alle forze economiche e sociali

p.c.
alla Città Metropolitana di Bologna
alle Province dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Modifiche all'art. 19-bis, commi 1 sexies e 1 septies, della L.R. n. 23 del 2004. Regularizzazione strutturale di tolleranze costruttive in ZONA 3.

La **L.R. 28 luglio 2026, n. 9** (*"Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti"*) pubblicata sul BURET n. 202 del 28.07.2026, **in vigore dal 29 luglio 2026**, ha apportato talune modifiche ai commi 1 sexies e 1 septies dell'art. 19 bis della L.R. n. 23 del 2004, per ridefinire l'applicazione della nuova procedura di regularizzazione strutturale introdotta nella legislazione regionale in recepimento del D.L. n. 69/2024 (c.d. Salva CASA).

Per l'effetto della modifica normativa, ai fini dell'asseverazione nella modulistica edilizia o in sede notarile di **tolleranze edilizie in immobili in zona a bassa sismicità non è quindi più prevista la procedura descritta in norma (Modulo R.1)**, di cui l'applicazione è quindi ora limitata:

- alle procedure di sanatoria o altre regularizzazioni (sanzioni pecuniarie);

- all'attestazione di tolleranze in agli edifici in zona classificata a media o alta sismicità.

Segue il testo delle disposizioni modificato dall'art. 34 della citata L.R. n. 9/2026, con evidenza delle modifiche (in grassetto/barrato).

Art. 19 bis

Tolleranze costruttive

*1 sexies. Per le tolleranze costruttive che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità**, trova applicazione quanto stabilito nel precedente articolo 17 quater.*

*1 septies. Nei casi di dichiarazione delle tolleranze di cui al comma 1 quater, lettera b) **che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trovano applicazione le seguenti disposizioni:***

*a) ~~per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere~~ **per le opere realizzate in data successiva alla classificazione sismica del Comune**, il tecnico abilitato allega all'attestazione che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380/2001, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 del 2008 richiesta presso lo Sportello Unico o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del d.p.r. 380/2001, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi da parte dello stesso Sportello Unico;*

b) per le opere realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 quater.

Cordiali saluti.

Ing. Daniele Capitani

documento firmato digitalmente

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE

ING. DANIELE CAPITANI

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI

NELLA SEGNAZIONE A MARGINE

Alle
Strutture Tecniche Competenti in materia
sismica (STC)
della Regione Emilia-Romagna

Ai Comuni e alle Unioni
dell'Emilia-Romagna
c.a. Responsabili SUE/SUAP

Agli Ordini e Collegi professionali
Alle forze economiche e sociali

p.c.
alla Città Metropolitana di Bologna
alle Province dell'Emilia-Romagna

Oggetto: Modifiche all'art. 19-bis, commi 1 sexies e 1 septies, della L.R. n. 23 del 2004. Regularizzazione strutturale di tolleranze costruttive in ZONA 3.

La **L.R. 28 luglio 2026, n. 9** (*"Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti"*) pubblicata sul BURERT n. 202 del 28.07.2026, **in vigore dal 29 luglio 2026**, ha apportato talune modifiche ai commi 1 sexies e 1 septies dell'art. 19 bis della L.R. n. 23 del 2004, per ridefinire l'applicazione della nuova procedura di regularizzazione strutturale introdotta nella legislazione regionale in recepimento del D.L. n. 69/2024 (c.d. Salva CASA).

Per l'effetto della modifica normativa, ai fini dell'asseverazione nella modulistica edilizia o in sede notarile di **tolleranze edilizie in immobili in zona a bassa sismicità non è quindi più prevista la procedura descritta in norma (Modulo R.1)**, di cui l'applicazione è quindi ora limitata:

- alle procedure di sanatoria o altre regularizzazioni (sanzioni pecuniarie);

- all'attestazione di tolleranze in agli edifici in zona classificata a media o alta sismicità.

Segue il testo delle disposizioni modificato dall'art. 34 della citata L.R. n. 9/2026, con evidenza delle modifiche (in grassetto/barrato).

Art. 19 bis

Tolleranze costruttive

*1 sexies. Per le tolleranze costruttive che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, **ad eccezione di quelle a bassa sismicità**, trova applicazione quanto stabilito nel precedente articolo 17 quater.*

*1 septies. Nei casi di dichiarazione delle tolleranze di cui al comma 1 quater, lettera b) **che interessino immobili ubicati nelle zone classificate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trovano applicazione le seguenti disposizioni:***

*a) ~~per gli immobili ubicati nelle zone classificate sismiche all'epoca di realizzazione delle opere~~ **per le opere realizzate in data successiva alla classificazione sismica del Comune**, il tecnico abilitato allega all'attestazione che gli interventi aventi rilevanza strutturale rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del d.p.r. 380/2001, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 del 2008 richiesta presso lo Sportello Unico o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del d.p.r. 380/2001, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi da parte dello stesso Sportello Unico;*

b) per le opere realizzate in data antecedente alla classificazione sismica del Comune, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 quater.

Cordiali saluti.

Ing. Daniele Capitani

documento firmato digitalmente

L'Amministrazione Regione Emilia Romagna [cod. r_emiro], Area Organizzativa Omogenea Giunta [cod. AOO_EMR], Vi invia la documentazione allegata che è stata registrata come Prot. 29/07/2026.0738914.U.

con oggetto:

Modifiche all'art. 19-bis, commi 1 sexies e 1 septies, della L.R. n. 23 del 2004. Regolarizzazione strutturale di tolleranze costruttive in ZONA 3.

La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. Un elenco di produttori si trova a questa pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>
Cordiali saluti.